

Rep. 561 del 19/06/20223

COMUNE DI COLLEVECCHIO

Provincia di Rieti

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE SPERIMENTALE

DELLA PISCINA COMUNALE – STAGIONE ESTIVA 2023

EURO 45.483,96 oltre IVA di legge

CUP: D84J23000350007.

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno DICIANNOVE del mese di GIUGNO,
nella sede del Comune di Collevocchio (RI), sono presenti i Signori:

SILERI SIMONE, nato a ROMA (RM) il 03/05/1984, C.F. SLRSMN84E03H501J,

in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Collevocchio (RI),

che interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune
medesimo, C.F. e P.I. 00109440578, a norma dell'art.107, comma 3 lett. c, del D.lgs.

267/2000 e ss.mm.ii.;

STENTELLA ROBERTO, nato a MAGLIANO SABINA (RI) il 08/11/1953,

residente in Voc. MICOTTI, 3 C.F. STNRRT53S08E812P, in qualità

Amministratore Unico e legale rappresentante della Società A.M.S. Azienda

Municipalizzata Sabina s.r.l., partecipata dal Comune di Collevocchio, dal Comune

di Magliano Sabina e dal Comune di Stimigliano, con sede in Magliano Sabina (RI),

P.zza Garibaldi n.4, iscritta al n.61020 del Registro delle Società presso la C.C.I.A.A.

di Rieti, P.I. e C.F. 01002730578;

PREMESSO che:

- con atto n. 36 del 28.12.2020 il Consiglio comunale ha deliberato

l'acquisizione di quote della A.M.S. Azienda Municipalizzata Sabina S.r.l., alla quale

affidare direttamente i servizi pubblici locali del Comune stesso;

- lo “Statuto” dell’A.M.S. S.r.l. comprende la possibilità tra le varie cose, la gestione di servizi sociali, educativi e culturali, turistici e sportivi, servizi per lo sviluppo locale, la promozione e lo sviluppo economico e il marketing territoriale;

- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 23/05/2023 il Comune di COLLEVECCHIO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e 17 del D.lgs. 201/2022 e ss.mm.ii. e degli artt. 5 e 192 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha affidato la concessione della gestione sperimentale della piscina comunale, all’Azienda Municipalizzata Sabina S.r.l. per la stagione estiva 2023;

- è stata inviata l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house presso l’ANAC;

- l'affidamento in house deve essere preceduto da apposito contratto di servizio, come disciplinato dall’art. 24 del D.lgs. 201/2022 e ss.mm.ii.;

- il presente contratto rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti in quanto conseguenti la gestione del servizio pubblico nel seguito trattato, nel rispetto in particolare degli artt. 1 e 3, legge 241/1990 e ss.mm.ii. e dell’art. 24 del D.lgs. 201/2022;

- ai sensi del punto 2.5 della Delibera ANAC n. 556 del 31.05.2017 sono esclusi gli obblighi di tracciabilità tra il Comune e la propria società partecipata;

- nella stesura del contratto si è tenuto conto degli impegni a favore della collettività, onde fornire risposte in tempi rapidi alle richieste di prestazioni degli utenti, alla messa a disposizione di servizio e canali informativi previsti dalla legge;

- il presente contratto di servizio potrà essere soggetto ad integrazioni, variazioni o modifiche, previo accordo tra il Comune ed il soggetto gestore. La parte

che intende attivare quanto sopra proporrà ciò all'altra:

- a) motivandone i contenuti;
 - b) evidenziandone i benefici per la collettività;
 - c) dimostrando gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza;
 - d) precisandone i tempi di attivazione suggeriti;
 - e) e quant'altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della proposta.
- il soggetto gestore, in relazione all'evoluzione dei bisogni collettivi ed alle esigenze connesse con l'interesse generale e con la necessità di perseguire comunque, la soddisfazione dell'utente, così come da esso rilevato e/o come rilevato dal Comune, si impegna ad attivare le conseguenti azioni di adattabilità nell'erogazione del servizio stesso;

TUTTO CIO' PREMESSO

Fra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1 – PREMESSE

Le premesse sono parte integrante ed inscindibile del presente contratto di concessione del servizio, in quanto costituiscono condizioni preliminari essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni concordate tra le parti, e si debbono intendere come se qui fossero state totalmente riscritte;

ART.2- FINALITÀ DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha come finalità quella di disciplinare i rapporti tra il Comune di COLLEVECCHIO (d'ora in avanti "Comune") organizzatore del servizio pubblico e l'A.M.S. S.r.l. (d'ora in avanti "Soggetto Gestore" o "Gestore"), circa il servizio pubblico locale dal primo a quest'ultimo direttamente affidato, fissandone gli obblighi ed i diritti reciproci, al fine di garantire l'autonomia gestionale del soggetto

gestore ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi riferiti al servizio in esame, a favore della cittadinanza servita. Il presente contratto rappresenta le linee-guida alle quali il Soggetto Gestore dovrà attenersi nel rispetto del proprio statuto.

ART.3 – REGIME GIURIDICO ED OGGETTO DEL CONTRATTO.

Il regime giuridico prescelto per la gestione è quello dell'affidamento della concessione di gestione in house ai sensi degli artt. 14 e 17 del D.lgs. 201/2022 e ss.mm.ii. e degli artt. 5, 192 e della parte III del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,

Il Soggetto Gestore, in linea con le proprie previsioni statutarie, ha come compiti la gestione dei servizi pubblici locali ed attività ad essi affini o complementari o a completamento ad esso affidati in via esclusiva. Con il presente contratto di concessione, è perfezionato, l'affidamento in house al soggetto gestore, della concessione della gestione dell'impianto natatorio comunale per la stagione estiva 2023.

ART. 4 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO.

Il presente contratto, in esecuzione alla Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 23/05/2023, ha durata per la sola stagione estiva 2023 con decorrenza dal 19/06/2023. Il Comune si riserva, previa necessaria delibera di consiglio comunale, di riaffidare il servizio alla municipalizzata per un periodo superiore.

Nel caso di mancata adozione della citata delibera di riaffidamento, la Società si riserva di adottare ogni autonoma decisione in ordine al proseguimento della propria attività ed al mantenimento in servizio del personale appositamente assunto.

ART.5 – GESTIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO.

L'impianto dovrà essere aperto sette giorni su sette con orari stabiliti congiuntamente tra Comune e Gestore. Trattandosi di concessione di gestione ogni onere relativo alla gestione dell'impianto (spese di personale, forniture, tasse ed imposte, ecc.) ed i

relativi ricavi sono di esclusiva competenza del gestore, ivi compresa la manutenzione ordinaria degli immobili. Restano a carico del Comune le spese relative alle sole utenze idriche ed elettriche, nonché le spese per le pulizie degli immobili e gli oneri per la manutenzione straordinaria.

Per eventuali acquisiti e/o investimenti, il Gestore dovrà operare nel rispetto dello statuto approvato.

Spetta altresì al Gestore la stesura di apposito regolamento di funzionamento dell'impianto.

Fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art.9, le modalità di erogazione dei servizi sono autonomamente stabilite dal Gestore sulla scorta delle indicazioni generali del Comune.

ART. 6- IMPORTO DELLA CONCESSIONE E COMPENSI.

L'importo stimato ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la concessione è pari ad Euro 45.483,96 oltre iva di legge.

Per le prestazioni svolte dal Gestore, trattandosi di concessione, non spetterà alcun compenso da parte del Comune. I costi del servizio dovranno essere coperti dagli introiti derivanti dalla gestione dell'impianto sportivo forniti.

ART.7 - OBBLIGHI GENERALI DEL COMUNE E DEL SOGGETTO GESTORE.

Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile al fine del miglior espletamento del servizio da parte del soggetto gestore. Nell'ambito del servizio in esame, il Comune è, e resta, l'unico soggetto deputato alle decisioni sull'organizzazione degli stessi, ai sensi dell'art.42, c. 2, lett. "e" e "g" , T.U.E.L., dell'art. 16 del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., dell'art. 3 del D.lgs. 201/2022 e ss.mm.ii. e dell'art. 192 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ed esercita le funzioni ad esso conferite dalla normativa vigente. Competono, pertanto, al Comune, le funzioni di indirizzo, di

programmazione, di controllo e di vigilanza. In particolare, il Comune si impegna a consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, ecc..., attinenti ai servizi oggetto del presente contratto nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al Regolamento UE 679/2016, al D.lgs. 196/2003 e sull'accesso dei dati ai sensi della L.241/1990. Il Comune di COLLEVECCHIO si impegna, inoltre, per tutta la durata del presente contratto di concessione, a collaborare con il soggetto gestore, per quanto possibile, per agevolare il miglior espletamento del servizio oggetto del presente contratto ed in genere dei compiti istituzionali di quest'ultimo, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nelle competenze istituzionali del soggetto gestore.

Il soggetto gestore è obbligato:

a) a svolgere il servizio pubblico affidatogli con il presente contratto nel rispetto delle vigenti leggi ed in modo tale da offrire un servizio di alta qualità, tenendo sempre conto del principio dell'equilibrio economico-finanziario della concessione;

b) all'esecuzione delle istruttorie necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, benestare ed ogni altro provvedimento delle Autorità preposte, che si dovesse rendere necessario;

c) a consegnare alla conclusione della concessione sperimentale per la stagione 2023, al Comune, una relazione tecnica finale dettagliata relativa allo svolgimento del servizio nella quale dovranno essere messe in evidenza tutte le eventuali carenze e/o disfunzioni riscontrate, tutte le informazioni prodromiche per eventuali gestioni future, nonché una rendicontazione analitica dei costi e dei ricavi finali;

d) a presentare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) secondo quanto previsto dal D.lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

e) a dare immediata comunicazione al Comune di tutti i sinistri ed incidenti

eventualmente occorsi, quali che siano la loro gravità ed i danni causati;

f) a stipulare con primaria compagnia di assicurazione, una polizza, per un adeguato massimale, per la copertura della responsabilità civile verso terzi, generata dall'esercizio del servizio in oggetto;

g) redigere apposito regolamento di funzionamento dell'impianto da esporre all'utenza;

f) individuare di concerto con il Comune apposite modalità per eventuali reclami da parte dell'utenza da evidenziare all'interno dell'impianto, nonché per eventuali modalità di ristoro all'utenza per disservizi qualora necessario;

h) determinare le tariffe applicate agli utenti congiuntamente con il Comune;

i) garantire, per quanto possibile, una gestione del servizio attenta alla tutela dell'ambiente, privilegiando l'uso di tecniche, materiali di consumo, ecc. con basso impatto ambientale, garantendo altresì la massima accessibilità dello stesso da parte delle persone diversamente abili

Il Comune potrà permettere al soggetto gestore di avvalersi degli uffici competenti per lo svolgimento di pratiche o iniziative, previa, nel caso di servizi complessi duraturi, stipula di specifici accordi.

ART. 8 – PERSONALE IMPIEGATO E TUTELA DEI LAVORATORI

Per lo svolgimento delle attività relative al servizio oggetto dell'affidamento di che trattasi, il Gestore si avvarrà di personale qualificato e idoneo allo svolgimento del servizio stesso.

Il Gestore sarà responsabile delle condizioni di idoneità del proprio personale rispetto al servizio prestato.

Il Gestore è tenuto nei confronti del proprio personale al pieno rispetto della

normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori; esso risulta responsabile verso i propri dipendenti di tutti gli obblighi, le disposizioni legislative, i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni.

Il Gestore garantisce la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro; a tal fine, dovrà assicurare la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, dotando gli operatori degli indumenti e dei dispositivi di protezione ed in generale ottemperando alle disposizioni del D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. e delle altre disposizioni normative in materia, ivi compreso l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione e informazione dei dipendenti ed il rispetto delle normative anti Covid.

Si intendono a carico del Gestore le retribuzioni e i compensi diversi spettanti al proprio personale, nonché i relativi oneri assicurativi e previdenziali.

ART. 9 – PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI RIFERIMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.

Il Gestore si impegna a garantire la gestione dei servizi di cui all'art.3 in conformità con i seguenti principi e criteri:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) deve essere garantita la massima accessibilità dell'impianto all'utenza;

ART. 10 - CARATTERE DEL SERVIZIO.

Il servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico locale di interesse generale ai sensi della normativa europea e del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. e costituisce attività di pubblico interesse sottoposto quindi alla normativa in vigore e, pertanto, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore da regolamentarsi, comunque, e per quanto compatibili, con le disposizioni ex L.146/1990 e ss.mm.ii., attinenti i servizi pubblici essenziali. In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni gravissima inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente contratto, il Comune potrà, ai sensi dell'art. 1406 C.C., sostituire direttamente, o tramite altro soggetto, il soggetto gestore per l'esecuzione d'ufficio dei servizi di cui trattasi, fatta salva la rivalsa delle spese sullo stesso soggetto gestore ex artt. 1218 e 2403 C.C., ed indipendentemente dalle sanzioni applicabili al medesimo.

ART. 11 – CONTROLLO DEL SERVIZIO.

La vigilanza sulla regolare esecuzione del servizio compete al Comune.

Nel caso di esecuzione del servizio in modo difforme delle modalità di cui all'art. 5, il Comune provvederà a contestare al Soggetto gestore addebiti scritti nel termine essenziale di cinque giorni dal verificarsi del disservizio, assegnando termine di ulteriori giorni cinque per le deduzioni.

Acquisite le deduzioni e valutata l'incidenza delle difformità sullo svolgimento del servizio e l'eventuale protrarsi nel tempo di esse, il Responsabile comunale, nel termine di ulteriori cinque giorni dall'acquisizione delle deduzioni, potrà comminare una sanzione per ogni singola prestazione oggetto di contestazione, come previsto dal successivo art. 14.

ART.12 – RACCORDI OPERATIVI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO.

Il Soggetto Gestore si impegna ad individuare e comunicare al Comune il referente interno per la migliore organizzazione quotidiana del servizio. Tale organizzazione sarà oggetto di verifica periodica tra il detto referente ed il Responsabile del Servizio del Comune.

ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL SERVIZIO

È tassativamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, dei profitti e degli obblighi derivanti dal presente contratto, il tutto sotto pena di risoluzione del contratto e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al Comune per effetto della inadempienza. Quanto previsto sopra, non si applicherà a forniture, lavori, opere, prestazioni di servizi operativi e quant'altro necessario per quanto previsto dal presente contratto a carico del soggetto gestore che potranno da questi essere appaltati a ditte terze, nel rispetto delle procedure di legge, rimanendone l'unico responsabile ed impegnandosi a fare rispettare tutti gli obblighi e gli oneri previsti nel presente contratto di servizio e dello statuto dell'azienda.

ART. 14 – PENALITÀ E REVOCA DELL’AFFIDAMENTO.

Eventuali disservizi sono sanzionati applicando una penale di Euro 50,00 per ogni disservizio riscontrato.

A tal fine il Gestore si impegna alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria da depositare entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto.

Detta sanzione non si applica nel caso in cui il Gestore possa dimostrare che il disservizio accertato non è ad esso direttamente imputabile.

L'andamento complessivo del servizio ed i disservizi eventualmente accertati formano oggetto di verifica.

A seguito di tali verifiche, il Responsabile del Servizio può convocare i rappresentanti del Gestore, per analizzare le motivazioni dei disservizi e per

promuovere le azioni correttive considerate necessarie.

Laddove, nonostante tali interventi, i disservizi dovessero reiterarsi, è facoltà del Comune disporre la revoca, totale o parziale, dell'affidamento.

ART. 15 - SEGNALAZIONE DI DIFFICOLTÀ DA PARTE DEL SOGGETTO GESTORE

Qualora sussistano gravi difficoltà nel perseguire in capo al citato soggetto gestore l'equilibrio economico-finanziario, quest'ultimo sarà tenuto a motivarne per tempo le relative cause. In tali circostanze, che evidentemente non potranno comprendere fenomeni contrari alla sana gestione aziendale o inadempimenti di legge (speciali, civili, tributarie, ecc.), il soggetto gestore, sulla base del cosiddetto «principio di precarietà dei modelli gestori», appronterà una relazione tecnico-economica, dalla quale emergeranno i fatti o gli accadimenti tali da impedire la corretta gestione del servizio affidato o l'impossibilità di perseguire il pareggio di bilancio del servizio, individuandone le cause, e quindi le operazioni da intraprendersi per una tempestiva rimozione, nonché l'eventuale modello gestorio alternativamente suggerito rispetto a quelli previsti dalle leggi.

ART. 16 – NORME DI RINVIO E CONTROVERSIE

Salvo quanto espressamente esposto dal presente contratto, il servizio come sopra affidato è disciplinato dalle disposizioni del D.lgs. 201/2022 , del Codice Civile, dalla normativa di settore nazionale, regionale e comunale.

Il Foro competente in caso di controversie è il Tribunale di Rieti (RI).

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI.

Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto sono a carico della società A.M.S. Azienda Municipalizzata Sabina s.r.l., senza diritto di rivalsa alcuna. Il presente contratto è sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma

2 del D.P.R. 131/1986.

ART. 18 – ALLEGATI AL CONTRATTO.

Ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.lgs. 201/2022 e ss.mm.ii., sono allegati al presente contratto: il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario ed il programma di esercizio.

Letto e confermato dalle parti, che lo sottoscrivono per accettazione come segue.

IL COMUNE DI COLLEVECCHIO

L'A.M.S.s.r.l.



AZIENDA MUNICIPALIZZATA SABINA S.r.l.

**PROGRAMMA DI ESERCIZIO GESTIONE SPERIMENTALE PISCINA COMUNALE –
STAGIONE ESTIVA 2023**

SOMMARIO:

- A) PREMESSE**
- B) ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO**
- C) GESTIONE DELLA SICUREZZA**
- D) MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE**
- E) CONTROLLO QUALITA' DELL'ACQUA**
- F) GESTIONE DEGLI ACCESSI**
- G) ATTIVITA' E CORSI e PIANIFICAZIONE DEGLI EVENTI**
- H) REGOLE DI COMPORTAMENTO**
- I) QUALITA' DEI SERVIZI ED INDENNIZZI AGLI UTENTI**

PREMESSE

Il presente documento, *redatto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 201/2022 e delle linee guida sui contratti di servizio di Invitalia ed individua gli obiettivi, i requisiti e gli standards minimi per la gestione sperimentale della piscina comunale scoperta di Colvecchio.*

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Gli orari di apertura al pubblico previsti per la stagione estiva 2023 previsti sono:

- Dalle ore 09:00 alle 10:00 per tre giorni settimanali apertura limitata alle lezioni di acquagym;
- Dalle ore 10:00 alle 19:00 per sette giorni settimanali apertura completa dell'impianto compreso chiosco bar.

Tali orari consentiranno la massima fruizione dell'impianto per il periodo 23 giugno 2023 – 15 settembre 2023.

GESTIONE DELLA SICUREZZA

Per quanto attiene la gestione della sicurezza, si rinvia al regolamento della piscina. Per quanto attiene la sicurezza dei bagnati, la stessa sarà garantita con n. 02 assistenti in possesso dei requisiti previsti dalla Circolare Ministero Interno n. 16/1951. L'impianto sarà inoltre dotato di n. adeguato di salvagente e di locale infermeria con le dotazioni minime previste dalla nota ASL Rieti prot. 37143 del 23/05/2022. Inoltre nelle immediate vicinanze è presente Defibrillatore semiautomatico (scuola media loc. S. Angelo).

MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE

Trattandosi di una gestione sperimentale limitata alla sola stagione estiva 2023, non si prevedono particolari opere di manutenzioni delle strutture se non quella ordinaria. La manutenzione straordinaria rimane di competenza comunale.

CONTROLLO QUALITA' DELL'ACQUA

Per il controllo della qualità dell'acqua si rimanda alla DGR Lazio 407/2006.

GESTIONE DEGLI ACCESSI

Per la gestione degli accessi si rimanda all'allegato regolamento.

ATTIVITA' E CORSI e PIANIFICAZIONE DEGLI EVENTI

Nella gestione ordinaria dell'impianto è prevista l'attivazione di un chiosco bar per la somministrazione di alimenti confezionati e bevande analcoliche.

E' inoltre prevista l'attivazione di un corso di acquagym da svolgersi tre volte alla settimana e della durata di circa 1 ora per ogni giorno. Detto corso sarà erogato da personale qualificato.

Potranno essere organizzati eventi extra orario della piscina (apertivi, feste, ecc.).

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Per le regole di comportamento si rimanda all'allegato regolamento.

QUALITA' DEI SERVIZI ED INDENNIZZI AGLI UTENTI

I requisiti minimi di qualità sono i seguenti:

- Rispetto degli orari di apertura;
- Pulizia degli spogliatoi e dei servizi igienici

Per eventuali disservizi i reclami dovranno essere presentati all'AMS S.r.l. tramite raccomandata AR entro e non oltre 03 giorni dall'evento. L'eventuale accoglimento, che sarà comunicato entro i successivi 10 giorni dal reclamo, comporterà esclusivamente il riconoscimento del rimborso del biglietto di ingresso.

Allegati: Regolamento Piscina.

L'Amm.ne Unico

(Roberto Stentella)

Regolamento piscina

1. Prima di accedere in piscina si prega di prendere visione del presente regolamento.
2. È obbligatorio fare la doccia prima di entrare in acqua.
3. È obbligatorio l'uso della cuffia.
4. È vietato accedere in piscina vestiti.
5. È obbligatorio utilizzare ciabatte in gomma o zoccoli in legno nei percorsi a piedi nudi
6. È vietato tuffarsi dal bordo piscina.
7. È vietato fare il bagno in assenza del personale e quando la piscina è in manutenzione.
8. Non è consentito introdurre in vasca cibi e bevande.
9. Utilizzare i cestini per i rifiuti e i sabbioni come posacenere. Mantenere la pulizia.
10. È vietato introdurre palle, palloni, racchette da tennis ed ogni altro accessorio sportivo. I giochi con la palla sono organizzati esclusivamente dallo staff della piscina.
11. I bambini di età inferiore agli 8 anni devono essere accompagnati da un adulto, che ne assuma la responsabilità.
12. È vietato avere comportamento e contegno non civile. Il personale, qualora ravvisi comportamenti non idonei alla sicurezza del soggetto e di quella degli altri frequentatori, è autorizzato dalla Direzione ad allontanare i soggetti non graditi.
13. Per qualsiasi problema fare riferimento agli assistenti bagnanti presenti in piscina. Il personale, nell'ambito delle proprie competenze, è tenuto a vigilare sull'osservanza delle norme del presente regolamento da parte degli utenti, a richiamare la loro attenzione sulle eventuali infrazioni commesse, comprese quelle compiute dai propri figli e a darne immediata segnalazione alla Direzione, la quale adotterà i provvedimenti di sua competenza.
14. Con chi non rispetterà queste norme il personale in servizio potrà intervenire allontanando i trasgressori.
15. La Direzione declina ogni responsabilità civile e penale per oggetti o valori lasciati in piscina e per eventuali incidenti provocati dagli utenti a loro stessi e a terzi, causa l'inosservanza delle suddette norme.
16. Tutte le attrezzature della piscina devono essere utilizzate con cura ed attenzione. Eventuali danni arrecati dovranno essere risarciti.
17. Non è consentito l'accesso alle persone affette da malattie contagiose, lesioni o ferite aperte. Qualora se ne ravvisi la necessità, la Direzione è autorizzata a richiedere il certificato medico che attesti l'idoneità per l'ingresso in piscina.
18. È vietato introdurre animali.
19. La Direzione fissa gli orari di apertura e chiusura della piscina, ai quali tutti hanno l'obbligo di attenersi.
20. Si raccomanda di prendere visione delle planimetrie esposte indicanti le vie di fuga in caso di emergenza.





AZIENDA MUNICIPALIZZATA SABINA S.r.l.

**PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI GESTIONE SPERIMENTALE PISCINA
COMUNALE – STAGIONE ESTIVA 2023**

PREMESSE

Il presente documento, *redatto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 201/2022 e delle linee guida sui contratti di servizio di Invitalia ed individua gli investimenti previsti per tutta la durata della gestione sperimentale della piscina comunale scoperta di Colavecchio.*

Trattandosi di una gestione sperimentale limitata alla sola stagione estiva 2023, non si prevedono investimenti.

L'Amm.ne Unico

(Roberto Stentella)



AZIENDA MUNICIPALIZZATA SABINA S.r.l.

**PIANO ECONOMICO -FINANZIARIO GESTIONE SPERIMENTALE PISCINA COMUNALE
– STAGIONE ESTIVA 2023**

PREMESSE

Il presente documento, *redatto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 201/2022 e delle linee guida sui contratti di servizio di Invitalia ed individua il piano economico finanziario relativo alla gestione sperimentale della piscina comunale scoperta di Colvecchio.*

Di seguito il Piano Economico:

PERSONALE	COSTO COMPLESSIVO
Assistenti bagnati	11.281,06
Cassieri/baristi	9.054,83
Addetto pulizie	2.282,53
Oneri ferie/rol non goduti	1.615,76
Oneri contributivi	7.132,12

Tfr	1.795,12
COSTO TOTALE PERSONALE €/anno	33.161,42

ALTRI COSTI	COSTO COMPLESSIVO
ACQUISTO MERCI/BAR	5.780,23
UTENZE DIVERSE DA ENERGIA ELETTRICA ED IDRICA	1.750,00
COSTI AMM.VI	1.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.200,00

COSTI DELLA SICUREZZA	COSTO COMPLESSIVO
COSTO TOTALE DELLA SICUREZZA	1.500,00

COSTO TOTALE AL NETTO DEL MARGINE OPERATIVO LORDO €/stagione	44.391,65
RICAVI INGRESSO UTENTI €/stagione	28.143,26
RICAVI CONSUMAZIONI BAR €/stagione	17.340,70
UTILE LORDO PREVISTO €/stagione	1.092,31

N.B.: i costi si intendono al netto dell'IVA

L'Amm.ne Unico

(Roberto Stentella)